

Adlati

SESSIONE 1855

N.° 28-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

BEZZI, BOTTERO, FARINI, MENABREA, QUAGLIA,

SARACCO e DEBENEDETTI

sul progetto di legge presentato dal deputato Quaglia,

e preso in considerazione dalla Camera

nella tornata del 10 dicembre 1855.

Disposizioni transitorie

riguardo ad alcune esenzioni dalla leva.

SIGNORI,

Gli argomenti ed i motivi che mossero gli Uffici vostri ad unanimità a prendere in considerazione la proposta di cui qui è caso, ci dispensano dall'estenderci nello sviluppo di quelli che determinano ora la vostra Commissione, a pieni voti, a proporvene l'adozione, essendone evidente la giustizia.

Ciascuno di voi certamente rammenta, come le leggi di maggiore importanza e d'indole permanente siano accompagnate presso che sempre da altre, per regolare il passaggio da uno ad altro sistema, rispettando i dritti iniziati o acquisiti, o conformandone l'applicazione alle regole di equità, e che chiamansi transitorie: voi ricordate ad esempio le R. Patenti del 6 dicembre 1857 relative all'attuazione del nuovo Codice civile in Piemonte.

Tali sono le disposizioni contenute negli articoli 184, 5, 6, 7, 8 della legge sul reclutamento dell'Esercito, del 20 marzo 1854; tale è quella brevissima che vi proponiamo, che dovette considerare come un'appendice di quelle.

Con queste non si modifica, non s'infrma, non si altera in alcuna sua parte la detta legge generale, ma si dichiara quale sia il volere dell'autorità medesima che faceva quella legge, in

(28-A)

2

ordine ad alcune posizioni anteriori alla sua promulgazione. È questo un atto paragonabile all'interpretazione di legge, che è facoltà riservata dallo Statuto al Potere legislativo.

La Commissione dovette così applicarsi ancora ad esaminare l'indispensabilità di questa legge, nella convinzione, che quando il Potere esecutivo fosse di già investito di facoltà discrezionali o positive, sufficienti per far cosa che fosse equivalente a quanto veniva proposto per legge, questa rimanesse inutile; ma essa riconobbe il contrario, cioè non solo non esistere nella legge, ma neanche nel Regolamento relativo a quella, alcuna disposizione di tal fatta: ma riconobbe anzi dall'esame delle discussioni che ebbero luogo nella Camera, quando si adottò la legge sul reclutamento, che il ministro d'allora e il relatore apertamente respinsero ogni arbitrio, ogni facoltà discrezionale, quale è accordata in certi limiti in Francia al ministro, e quale sarebbe ora al medesimo necessaria nel caso nostro; essa crede poi non doversi alterare la massima circa le reciproche competenze in questa materia dei due Poteri; il che non esclude il caso che il Ministro debba obbedire ad una necessità, come conseguenza di diminuiti assegni negli annui bilanci.

Dichiariamo inoltre che la Commissione si fece un dovere di astenersi dall'accettare la discussione sopra qualsiasi proposta che tendesse a variare in qualsiasi modo permanente la legge del reclutamento, sia perchè essa non si credeva investita del mandato di fare un tale esame, sia perchè le tali proposte, di cui non intendeva giudicare il merito, avrebbero dovuto, in cosa di tanta importanza, seguire l'andamento prescritto per qualsiasi nuovo progetto legislativo.

Bensì ella ricercò se fra le antiche esenzioni, alcuna non fosse nel caso a cui si potesse applicare una disposizione analoga a quella in cui sono gli unici superstiti, e riconobbe non esservi che gl'iscritti i quali non sono legittimi, che venivano esenti dal concorrere a formare il contingente, quando vedovi, con prole, od ammogliati, dal § 228 dell'antico regolamento di leva 1857, il quale in ciò interpretava il silenzio delle relative R. Patenti del 16 dicembre detto anno. Essa quindi fece l'aggiunta ad essi relativa per pareggiarli agli unici superstiti medesimi. In quanto agli altri che potessero reclamare simile esenzione, la Commissione, dopo maturo esame, riconobbe non esserne alcuno a cui sia giusto il far partecipare il beneficio di tale disposizione.

L'altra differenza che potete osservare fra la primitiva proposta e quella della Commissione, consiste in questo che, la clausola che gl'iscritti esentati a mente di questa legge non debbono contare nel contingente, e non essere rimpiazzati da altre designazioni sulle liste di leva, debba estendersi non solo come sta scritto nella prima proposta, alla classe del 1855, ma in genere a tutte le classi in cui tale condizione possa ripetersi, credendo che quel minor numero di soldati che ne avrebbe avuto l'esercito, sarebbe ben presto ridotto a pochie-

simi negli anni prossimi, ma che era conveniente di stabilire che questa disposizione di favore non volgesse ad altrui pregiudizio diretto.

(28-A)

La Commissione crede, in quanto al numero degli uomini di leva che avranno ad essere esentati dal servizio militare in conseguenza della proposta legge, che il medesimo, le due categorie comprese, non arriverà nel primo anno a 75 o 85. Infatti, dalle notizie trasmesseci dal ministro risulta, che gli unici superstiti ammogliati, o vedovi con prole, appartenenti alla leva del 1855, per tutto lo Stato ammonta al n.° 80, di cui una parte non indicata rimarrà infuori delle designazioni per l'incorporazione. In quanto agli spurii stati esentati, appare il loro numero essere stato in media di 2/4 all'anno in Terraferma nei tredici anni o classi di leva, dal 1815 al 1827, secondo le informazioni statistiche raccolte dalla R. Commissione superiore (1849-1852).

Dietro i surriferiti motivi, la Commissione unanime vi propone di adottare il progetto come viene qui dalla medesima formulato.

QUAGLIA *relatore*

~~PROGETTO DEL PROPONENTE~~

~~Articolo unico.~~

~~Gl'iscritti di leva, unici superstiti di loro famiglia, i quali alla promulgazione della legge sul reclutamento dell'esercito del 20 marzo 1854 si trovavano ammogliati, o vedovi con prole, e che si trovino in una delle tali condizioni all'epoca di loro chiamata, saranno esenti dal militare servizio.~~

~~Quelli appartenenti alla leva dell'anno 1853 già stati assentati, saranno provvisti di congedo assoluto, senza che vengano surrogati con nuove designazioni sulle liste di cui fanno parte.~~

Art. 2°
Già pure questi dal servizio militare i figli illegittimi che si trovano insieme coi capi, di cui all'articolo precedente.

Approvato nella Camera del 19. Gennaio 1856.
Vellati

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. 1.~~

~~Gl'iscritti di leva, unici superstiti di loro famiglia, i quali alla promulgazione della legge sul reclutamento dell'esercito del 20 marzo 1854 ~~si trovavano~~ ammogliati o vedovi con prole, e che si trovino in una ~~delle~~ tali condizioni all'epoca di loro chiamata, saranno esenti dal servizio militare: essi dovranno però contare nel numero del contingente assegnato al mandamento cui appartengono, ed in iscarico della provincia.~~

ICIANO
I 21

~~Art. 2.~~

~~Una uguale disposizione sarà applicata agli iscritti di nascita illegittimi che siano nel medesimo caso.~~

~~Art. 3.~~

~~Gli assenti già fatti di tali individui a mente del § 68 della legge sopra citata, saranno cancellati definitivamente.~~